II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Sanzioni pecuniarie nei procedimenti d'infrazione

(2023/C 2/01)

1. INTRODUZIONE – ELABORAZIONE DI UN APPROCCIO PROPORZIONATO E DISSUASIVO

A norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), quando la Commissione deferisce uno Stato membro alla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte») perché quest'ultimo ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, essa può proporre alla Corte di irrogare sanzioni pecuniarie a tale Stato membro in due situazioni:

— quando lo Stato membro non ha preso le misure necessarie per conformarsi a una precedente sentenza che ha constatato l'infrazione (articolo 260, paragrafo 2, TFUE) ([1]),

— quando lo Stato membro non ha adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa (articolo 260, paragrafo 3, TFUE).

In entrambi i casi la sanzione irrogata dalla Corte può essere costituita dal pagamento di una somma forfettaria, quale conseguenza del proseguimento dell'infrazione fino alla pronuncia della sentenza o alla piena conformazione da parte dello Stato membro interessato, se precedente alla sentenza, e dal pagamento di una penalità giornaliera, mirante a indurre lo Stato membro interessato a porre fine all'infrazione nel più breve termine possibile dopo la pronuncia della sentenza. La Commissione presenta alla Corte una proposta relativa agli importi delle sanzioni pecuniarie, ma spetta a quest'ultima, nell'esercizio del suo potere discrezionale ([2]), determinare gli importi che siano, da una parte, adeguati alle circostanze e, dall'altra, commisurati all'inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato ([3]).

La possibilità per la Corte di imporre sanzioni pecuniarie agli Stati membri, e per la Commissione di chiedere l'imposizione di tali sanzioni, risale al trattato di Maastricht del 1992. Per garantire la trasparenza e la parità di trattamento, dal 1996 la Commissione ha pubblicato una serie di comunicazioni e note che illustrano la politica e la metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni pecuniarie ([4]).

([1]) Oppure quando lo Stato membro non ha preso le misure necessarie per conformarsi a una sentenza che ha constatato la violazione di una decisione relativa agli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

([2]) Tale potere discrezionale è limitato nelle cause a norma dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, in cui la Corte non può superare l'importo indicato dalla Commissione.

([3]) Cfr. sentenza del 12 luglio 2005, *Commissione/Francia* (C-304/02, EU:C:2005:444, punto 103); sentenza del 14 marzo 2006, *Commissione/Francia*, (C-177/04, EU:C:2006:173, punto 61); e sentenza del 10 gennaio 2008, *Commissione/Portogallo* (C-70/06, EU:C:2008:3, punto 38).

([4]) Cfr. allegato II «Elenco delle precedenti comunicazioni sulle sanzioni pecuniarie».

La presente comunicazione esamina tutte le comunicazioni della Commissione in materia di sanzioni pecuniarie adottate dal 1996 al 2021 (per l'elenco di tali comunicazioni si veda l'allegato II) e ne sostituisce e riassume il contenuto, aggiornandolo ove necessario alla luce della giurisprudenza più recente della Corte. È il caso, in particolare, della soppressione di qualsiasi riferimento al peso istituzionale dello Stato membro interessato dal calcolo delle sanzioni pecuniarie proposto dalla Commissione alla Corte (si veda il punto 3.4.).

La presente comunicazione si applica anche in relazione al trattato Euratom, nella misura in cui il suo articolo 106 bis rende applicabile l'articolo 260 TFUE alle materie disciplinate da tale trattato.

2. PRINCIPI GENERALI

Sebbene la decisione finale sull'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 260 TFUE spetti alla Corte, la Commissione svolge un ruolo centrale in tale processo, in quanto adisce la Corte presentando una proposta relativa all'importo delle sanzioni pecuniarie da irrogare. Ai fini della trasparenza e della parità di trattamento, la Commissione ha costantemente pubblicato i criteri che applica nel proporre tali sanzioni pecuniarie.

La Commissione ritiene che le sanzioni pecuniarie irrogate debbano basarsi su tre criteri fondamentali ([5]):

— la gravità dell'infrazione,

— durata dell'infrazione,

— la necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione pecuniaria, onde evitare recidive.

Per garantire l'efficacia delle sanzioni è importante fissare importi sufficientemente elevati da produrre un effetto dissuasivo. L'imposizione di sanzioni puramente simboliche priverebbe della sua utilità il meccanismo sanzionatorio di cui all'articolo 260 TFUE, che è accessorio alla procedura di infrazione, e ne pregiudicherebbe l'obiettivo ultimo di garantire il pieno rispetto del diritto dell'Unione.

Le sanzioni proposte dalla Commissione alla Corte dovrebbero essere coerenti e prevedibili per gli Stati membri ed essere stabilite con un metodo che rispetti sia il principio di proporzionalità sia il principio della parità di trattamento tra gli Stati membri. Un metodo chiaro e uniforme garantisce inoltre che la Commissione giustifichi adeguatamente il calcolo dell'importo delle sanzioni che propone alla Corte ([6]).

La Commissione propone sistematicamente alla Corte di imporre allo Stato membro interessato il pagamento sia di una somma forfettaria che di una penalità. È questo il caso dei ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE (inosservanza di una precedente sentenza della Corte) e dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE (mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva legislativa).

Di conseguenza, quando uno Stato membro pone rimedio all'infrazione nel corso di un procedimento giudiziario, la Commissione non rinuncia al ricorso, ma mantiene la domanda di imposizione di una somma forfettaria che copra la durata dell'infrazione fino al momento in cui vi è stato posto rimedio. La Commissione si adopera per informare tempestivamente la Corte qualora uno Stato membro ponga fine a un'infrazione, in qualsiasi fase del procedimento giudiziario. Fa lo stesso qualora, a seguito di una sentenza emanata a norma dell'articolo 260, paragrafo 2 o paragrafo 3, TFUE, uno Stato membro ponga rimedio alla situazione e l'obbligo di pagamento di una penalità venga pertanto meno.

Le sanzioni pecuniarie pagate dagli Stati membri secondo quanto disposto dalla Corte, sotto forma di somma forfettaria o di penalità, costituiscono «altre entrate» dell'Unione ai sensi dell'articolo 311 TFUE e della decisione n. 2007/436/CE, Euratom ([7]).

([5]) La Corte ha approvato ripetutamente la sostanza di tali criteri nella sua giurisprudenza. Cfr., tra l'altro, sentenza del 4 luglio 2000, *Commissione/Repubblica ellenica* (C-387/97, EU:C:2000:356, punto 92); sentenza del 25 febbraio 2021, *Commissione/Spagna* (C-658/19, EU:C:2021:138, punto 63); sentenza del 16 luglio 2020, *Commissione/Irlanda* (C-550/18, EU:C:2020:564, punto 81); sentenza del 25 febbraio 2021, *Commissione/Spagna*, (C-658/19, EU:C:2021:138, punto 73).

([6]) Cfr. sentenza del 16 luglio 2020, *Commissione/Romania* (C-549/18, EU:C:2020:563, punto 51).

([7]) Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

2.1. **Il principio di proporzionalità**

Secondo una giurisprudenza costante della Corte ([8]), le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere adeguate alle circostanze e proporzionate sia all'inadempimento accertato sia alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato. La Commissione esamina attentamente, per ciascun caso, il modo migliore per tenere conto di tali principi nell'applicazione dei diversi criteri utilizzati per il calcolo delle sanzioni che propone alla Corte. In particolare, le sanzioni dovrebbero prevedere, se del caso, la possibilità che le circostanze possano cambiare ([9]).

Dal principio di proporzionalità e, più nello specifico, dal principio che prevede la proposta di sanzioni adeguate alle circostanze possono derivare diverse conseguenze.

Possono verificarsi situazioni in cui è opportuno proporre penalità basate su una formula matematica decrescente che tenga conto dei progressi compiuti da uno Stato membro verso l'adempimento degli obblighi imposti dal diritto dell'Unione. Un esempio è quello di uno Stato membro che abbia violato il diritto dell'Unione in quanto gestisce una serie di discariche illegali oppure alcune delle sue città non rispettano le norme di qualità delle acque reflue urbane o presentano zone di qualità dell'aria non conformi. Qualora sia possibile valutare matematicamente i progressi compiuti dallo Stato membro verso la conformità (ad esempio in percentuale del totale delle discariche, delle città o delle zone di qualità dell'aria rese conformi) in relazione alle infrazioni caratterizzate da un obbligo basato puramente sui risultati, la Commissione può proporre alla Corte una formula decrescente ([10]).

Vi possono essere inoltre situazioni in cui la Commissione propone che le penalità maturate siano pagate solo dopo regolari intervalli periodici, ad esempio sei mesi o un anno dopo la pronuncia di una sentenza della Corte a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE ([11]). Ciò può essere opportuno quando la conformità può essere valutata solo a intervalli periodici o se il metodo di valutazione della conformità dipende dalla disponibilità dei risultati del controllo. Tali disposizioni possono essere previste dalla legislazione pertinente al fine di garantire che la penalità proposta dalla Commissione corrisponda effettivamente al numero di giorni di persistenza dell'infrazione, che talvolta può essere accertato solo al termine di un determinato periodo di tempo e quando diventano disponibili informazioni sufficienti sulla conformità.

2.2. **Principi relativi all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE**

L'obiettivo dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE ([12]) è quello di spronare gli Stati membri ad attuare le direttive adottate secondo una procedura legislativa ([13]) nei termini fissati dal legislatore dell'Unione e di garantire quindi che la legislazione dell'Unione produca realmente i suoi effetti. Si tratta non solo di salvaguardare gli interessi generali perseguiti dalla legislazione dell'Unione, ma anche e soprattutto di tutelare gli interessi dei cittadini europei che godono dei diritti e dei benefici derivanti da tale legislazione. Da entrambi i punti di vista è inaccettabile che vi siano ritardi. In ultima analisi, quando uno Stato membro attua la legislazione dell'Unione nel diritto nazionale in ritardo rispetto a quanto richiesto la credibilità del diritto dell'Unione nel suo insieme è compromessa.

([8]) Causa C-658/19, *Commissione/Spagna* (EU:C:2021:138, punto 63); causa C-550/18, *Commissione/Irlanda* (EU:C:2020:564, punto 81); causa C-658/19, *Commissione/Spagna* (EU:C:2021:138, punto 73).

([9]) Cfr. sentenza del 25 novembre 2003, *Commissione/Spagna* (C-278/01, EU:C:2003:635).

([10]) Cfr. la causa C-278/01, *Commissione/Spagna*, relativa alle norme di qualità per le acque di balneazione stabilite dalla direttiva 76/160/CEE, in cui la Corte ha osservato che «è particolarmente difficile per gli Stati membri realizzare la completa esecuzione della direttiva» e che «è possibile che lo Stato membro convenuto riesca ad aumentare sostanzialmente il grado di esecuzione della direttiva senza realizzarne la completa esecuzione a breve termine». In tali circostanze, come ha dichiarato la Corte, «una sanzione che non tenesse conto dei progressi eventualmente realizzati dallo Stato membro nell'esecuzione dei suoi obblighi non sarebbe né adeguata alle circostanze né commisurata all'inadempimento accertato».

([11]) Cfr. punti da 43 a 46 della sentenza nella causa C-278/01, *Commissione/Spagna* e punti 111 e 112 della sentenza nella causa C-304/02, *Commissione/Francia*.

([12]) Cfr. sentenza dell'8 luglio 2019, *Commissione/Belgio* (C-543/17, EU:C:2019:573), in cui la Corte ha applicato per la prima volta il regime sanzionatorio di cui all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE.

([13]) Si tratta di direttive adottate secondo le procedure legislative ordinarie o speciali previste dai trattati. Ciò esclude in particolare le direttive delegate e di esecuzione adottate dalla Commissione ai sensi degli articoli 290 e 291 TFUE, nonché le direttive adottate a norma del trattato Euratom.

Questo significa che, per le violazioni di cui all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, vale a dire la mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, il deferimento alla Corte è accompagnato direttamente da una richiesta alla Corte di irrogare sanzioni pecuniarie allo Stato membro interessato. Contrariamente alle violazioni che rientrano unicamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 258 TFUE, nel caso di queste violazioni non è necessaria una seconda procedura distinta per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.

L'articolo 260, paragrafo 3, TFUE stabilisce esplicitamente che la sanzione pecuniaria inflitta dalla Corte non deve superare l'importo proposto dalla Commissione.

La Commissione ha ripetutamente affermato che il meccanismo sanzionatorio previsto dall'articolo 260, paragrafo 3, TFUE dovrebbe essere utilizzato in linea di principio in tutti i casi in cui uno Stato membro non adempia a un obbligo contemplato da tale disposizione. L'importanza di garantire l'attuazione delle direttive legislative da parte degli Stati membri entro i termini fissati da tali direttive vale per tutte le direttive legislative, allo stesso modo. La Commissione, dal canto suo, si è posta l'obiettivo di deferire i casi di infrazione alla Corte entro 12 mesi se la mancata attuazione di una direttiva persiste.

L'articolo 260, paragrafo 3, TFUE non si applica alla mancata comunicazione, da parte di uno Stato membro, delle misure di attuazione di direttive non adottate secondo una procedura legislativa. Qualora lo Stato membro non rispetti l'obbligo di comunicare le misure relative a dette direttive non legislative, la Commissione deferisce tale violazione alla Corte dapprima attraverso la procedura di infrazione di cui all'articolo 258 TFUE e, qualora uno Stato membro non si conformi a una sentenza che ha constatato un'infrazione, mediante un secondo deferimento alla Corte ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE. Analogamente, l'articolo 260, paragrafo 3, TFUE non può essere utilizzato qualora uno Stato membro ometta di comunicare le misure di attuazione delle direttive adottate ai sensi degli articoli 31 e 32 del trattato Euratom. In tali casi, la Commissione ricorre alla stessa procedura di duplice deferimento utilizzata per le direttive non legislative adottate a norma del TFUE.

L'articolo 260, paragrafo 3, TFUE disciplina la mancata comunicazione, totale o parziale, delle misure di attuazione di una direttiva legislativa. L'inadempimento parziale può verificarsi quando le misure di attuazione comunicate non coprono l'intero territorio dello Stato membro interessato o quando la comunicazione è incompleta in quanto non comprende tutte le misure di attuazione corrispondenti a una parte della direttiva.

L'obbligo per lo Stato membro di comunicare le misure di attuazione di cui all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE comprende l'obbligo di fornire informazioni sufficientemente chiare e precise ([14]) su quali disposizioni nazionali attuino le corrispondenti disposizioni di una direttiva. La mancata comunicazione di tali informazioni chiare e precise può essere soggetta a sanzioni ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE.

La Commissione ritiene che le comunicazioni relative alle misure di attuazione che non indicano inequivocabilmente, per ciascuna disposizione di una direttiva, quale disposizione nazionale ne garantisce l'attuazione nel diritto nazionale giustifichino un deferimento alla Corte a norma dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE. In mancanza di tali informazioni, infatti, la Commissione non è in grado di verificare se lo Stato membro abbia effettivamente e integralmente attuato la direttiva in questione. Tuttavia, conformemente al principio di proporzionalità, qualora la comunicazione sia sufficientemente chiara, la Commissione non può ricorrere a un deferimento a norma dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, neppure se tale comunicazione non specifichi, per ciascuna disposizione di una direttiva legislativa, la corrispondente misura nazionale di attuazione. La Commissione ricorre pertanto al deferimento ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE solo in assenza di indicazioni chiare che specifichino quali disposizioni del diritto nazionale attuano le disposizioni specifiche di una direttiva. Tali indicazioni dovrebbero essere fornite sotto forma di documenti esplicativi, ai quali può essere aggiunta una tabella di corrispondenza, che allineino in modo sistematico le disposizioni della direttiva al diritto nazionale.

Le direttive contengono generalmente una clausola che obbliga gli Stati membri a fare riferimento alla direttiva direttamente nelle disposizioni di diritto nazionale adottate per attuare la direttiva o al momento della loro pubblicazione («clausola di interconnessione»). Tale obbligo consente agli interessati di conoscere la portata dei loro diritti e obblighi in uno specifico settore disciplinato dal diritto dell'Unione.

([14]) Cfr. causa C-543/17, *Commissione/Belgio*, punti 51 e 59.

La Corte ha ripetutamente dichiarato che una clausola di interconnessione richiede una misura positiva di attuazione ([15]). Il semplice riferimento da parte di uno Stato membro, quando comunica le misure di attuazione alla Commissione, alla legislazione nazionale preesistente non può essere considerato una misura positiva di attuazione. Gli atti di diritto nazionale anteriori alla direttiva possono essere considerati misure positive di attuazione a condizione che lo Stato membro vi faccia riferimento in una pubblicazione ufficiale che indichi inequivocabilmente le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative preesistenti per mezzo delle quali esso ritiene di soddisfare gli obblighi imposti da una direttiva. Tale pubblicazione ufficiale deve essere inclusa nella comunicazione alla Commissione.

Qualsiasi controversia relativa all'adeguatezza delle misure di attuazione comunicate, vale a dire la questione se tali misure costituiscano una corretta attuazione delle corrispondenti disposizioni di una direttiva, è trattata secondo la procedura di cui all'articolo 258 TFUE.

3. PENALITA

La penalità che gli Stati membri sono tenuti a pagare è un importo dovuto in linea di massima per ogni giorno di ritardo, salvo fissazione di una diversa unità temporale di riferimento in casi particolari, dalla data in cui la Corte pronuncia la sentenza a norma dell'articolo 260, paragrafo 2 o 3, TFUE, fino alla data in cui lo Stato membro pone fine all'infrazione. La penalità mira a indurre lo Stato membro interessato a porre fine alla violazione dei propri obblighi nel più breve termine possibile dopo la pronuncia della sentenza della Corte.

L'importo della penalità giornaliera si calcola come segue:

— moltiplicando un importo forfettario per un coefficiente di gravità e un coefficiente di durata,

— moltiplicando il risultato ottenuto per un fattore fisso per ciascuno Stato membro (fattore n), che riflette la capacità finanziaria dello Stato membro interessato.

Il metodo di calcolo della penalità così determinato è riassunto nella seguente formula:

Pg = (Ifp × Cg × Cd) × n

dove: Pg = penalità giornaliera; Ifp = importo forfettario «penalità»; Cg = coefficiente di gravità; Cd = coefficiente di durata; n = fattore «n» che riflette la capacità finanziaria dello Stato membro interessato.

3.1. Importo forfettario

L'importo forfettario è definito come l'importo fisso al quale si applicano i coefficienti moltiplicatori. Con esso si fa fronte alla violazione del principio di legalità, sottesa a tutti i casi di cui all'articolo 260 TFUE. È stato fissato a un livello tale da garantire che:

— la Commissione conservi un ampio potere discrezionale nell'applicazione del coefficiente di gravità,

— l'importo sia ragionevole per tutti gli Stati membri,

— l'importo, moltiplicato per il coefficiente di gravità, sia abbastanza elevato per garantire una pressione sufficiente sullo Stato membro interessato.

L'importo forfettario applicabile alle penalità è fissato al punto 1 dell'allegato I.

([15]) Sentenza del 29 ottobre 2009, *Commissione/Polonia* (C-551/08, EU:C:2009:683, punto 23); sentenza dell'11 giugno 2015, *Commissione/Polonia* (C-29/14, EU:C:2015:379, punto 49); sentenza del 4 ottobre 2018, *Commissione/Spagna* (C-599/17, EU:C:2018:813, punto 21); e sentenza del 16 luglio 2020, *Commissione/Irlanda* (C-550/18, EU:C:2020:564, punto 31).

3.2. **Applicazione del coefficiente di gravità (fattore compreso tra 1 e 20)**

Un'infrazione riguardante l'inosservanza di una sentenza da parte di uno Stato membro o la mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva adottata nell'ambito di una procedura legislativa è sempre considerata grave. Per adeguare l'importo della penalità alle circostanze specifiche del caso, la Commissione determina il coefficiente di gravità sulla base di due parametri: l'importanza delle norme dell'Unione violate o non attuate e gli effetti dell'infrazione sugli interessi generali e particolari.

Alla luce delle considerazioni che seguono, la gravità dell'infrazione è determinata da un coefficiente fissato dalla Commissione compreso tra un minimo di 1 e un massimo di 20.

3.2.1. ***Mancata esecuzione di una sentenza (articolo 260, paragrafo 2, TFUE)***

3.2.1.1. *Importanza delle disposizioni violate*

Per determinare l'importanza della violazione persistente del diritto dell'Unione, la Commissione tiene conto della natura e della portata delle disposizioni in questione anziché della loro posizione nella gerarchia delle norme giuridiche. Ad esempio, una violazione del principio di non discriminazione dovrebbe essere sempre considerata molto grave, a prescindere dal fatto che essa derivi da una violazione di un principio sancito dal trattato, da un regolamento o da una direttiva. Le infrazioni che hanno un impatto sui diritti fondamentali o sulle quattro libertà fondamentali tutelate dal trattato dovrebbero essere generalmente considerate particolarmente gravi e comportare una sanzione adeguata.

Qualora la Commissione proponga un ricorso a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, il fatto che lo Stato membro non esegua una sentenza che fa parte della giurisprudenza consolidata (ad esempio quando tale sentenza segue sentenze analoghe emesse nell'ambito di una procedura di infrazione o in risposta a un rinvio pregiudiziale) dovrebbe essere considerato un fattore aggravante. Ciò è vero in particolare qualora la Corte abbia precedentemente constatato la violazione di disposizioni analoghe del diritto dell'Unione da parte dello Stato membro interessato.

Analogamente, la mancata piena cooperazione da parte di uno Stato membro con la Commissione nel corso del procedimento che precede il deferimento alla Corte a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, primo comma, TFUE costituisce un fattore aggravante.

La situazione in cui uno Stato membro abbia adottato misure che ritiene sufficienti per porre rimedio alla violazione che gli è stata contestata ma la Commissione le ritenga insufficienti dovrebbe essere trattata in modo diverso rispetto alla situazione in cui lo Stato membro ometta di intraprendere qualsiasi azione per porre rimedio alla violazione (laddove è evidente che lo Stato membro sta violando l'articolo 260, paragrafo 1, TFUE).

Infine, occorre tener conto di fattori attenuanti come il fatto che la sentenza da eseguire presenti concrete questioni di interpretazione o particolari difficoltà intrinseche di conformità a breve termine (ad esempio la necessità di progettare, approvare, finanziare e costruire infrastrutture per poter realizzare la conformità).

3.2.1.2. *Effetti dell'infrazione sugli interessi generali e particolari*

Gli effetti delle infrazioni sugli interessi generali o particolari dovrebbero essere valutati caso per caso, tenendo conto, ad esempio:

— della perdita di risorse proprie dell'Unione,

— di danni gravi agli interessi finanziari dell'Unione europea,

— dell'impatto dell'infrazione sul funzionamento dell'Unione (come le violazioni delle competenze esclusive dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 3 TFUE, nonché le infrazioni che incidono sulla capacità dei sistemi giudiziari nazionali di contribuire all'efficace applicazione del diritto dell'Unione),

— di danni gravi o irreparabili alla salute umana o all'ambiente,

— dei danni economici o di altro tipo subiti dai soggetti privati e dagli operatori economici,

— delle somme finanziarie implicate nell'infrazione,

— dell'eventuale vantaggio finanziario che lo Stato membro trae dalla mancata esecuzione della sentenza della Corte,

— dell'importanza relativa dell'infrazione, tenuto conto del volume di affari o del valore aggiunto del settore economico interessato,

— dell'entità della popolazione interessata dall'infrazione,

— della responsabilità dell'Unione verso i paesi terzi,

— della natura dell'infrazione, vale a dire il carattere sistemico o strutturale della stessa o la persistenza della mancata applicazione corretta del diritto dell'UE da parte di uno Stato membro.

Tra le altre considerazioni può esservi altresì il fatto che si tratti di un'infrazione isolata o di un caso di recidiva. Nel tenere conto degli interessi dei soggetti privati ai fini del calcolo dell'importo di una penalità, la Commissione non mira a ottenere il risarcimento del danno e della perdita subiti a causa di un'infrazione, in quanto tale risarcimento può essere ottenuto mediante un procedimento dinanzi ai giudici nazionali. La Commissione ha piuttosto l'obiettivo di tenere conto degli effetti di un'infrazione dal punto di vista dei soggetti privati o degli operatori economici interessati.

Ad esempio, gli effetti non sono identici nel caso in cui l'infrazione riguardi un caso specifico di errata applicazione (mancato riconoscimento di una qualifica) rispetto alla mancata attuazione di una direttiva in materia di riconoscimento delle qualifiche, la quale arrecherebbe pregiudizio agli interessi di un'intera categoria professionale.

3.2.2. Mancata comunicazione delle misure di attuazione (articolo 260, paragrafo 3, TFUE)

Per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, la Commissione applica sistematicamente un coefficiente di gravità pari a 10 in caso di mancata comunicazione totale delle misure di attuazione. In un'Unione basata sul rispetto dello Stato di diritto, tutte le direttive legislative devono essere considerate di pari importanza e richiedono la completa attuazione da parte degli Stati membri entro i termini da esse stabiliti.

In caso di mancata comunicazione parziale delle misure di attuazione, nel fissare un coefficiente di gravità inferiore a 10 occorre tenere conto dell'importanza del divario di attuazione. Inoltre, si può tenere conto degli effetti dell'infrazione sugli interessi generali e particolari (si vedano le considerazioni esposte al precedente punto 3.2.1.2).

3.3. **Applicazione del coefficiente di durata**

Ai fini del calcolo dell'importo della penalità in funzione della durata dell'infrazione:

— per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, il periodo considerato decorre dalla data della prima sentenza della Corte fino alla data in cui la Commissione decide di adire la Corte,

— per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, il periodo considerato decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento della direttiva in questione fino alla decisione della Commissione di adire la Corte.

Il coefficiente di durata è espresso come moltiplicatore compreso tra 1 e 3. Esso è calcolato a un tasso mensile pari a 0,10 a decorrere dalla data della prima sentenza o dal giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento della direttiva in questione.

La Corte ([16]) ha confermato che occorre tenere conto della durata dell'infrazione sia per la penalità sia per la somma forfettaria, data la finalità specifica di ciascuna sanzione.

3.4. **Capacità finanziaria dello Stato membro**

L'importo della penalità dovrebbe garantire che la sanzione sia proporzionata e dissuasiva. L'effetto dissuasivo della penalità è caratterizzato da due aspetti. La sanzione deve essere sufficientemente elevata da garantire che:

([16]) Cfr. punto 84 della sentenza nella causa C-304/02, *Commissione/Francia*.

— lo Stato membro ponga fine all'infrazione (deve quindi essere superiore al vantaggio che lo Stato membro trae dall'infrazione),

— lo Stato membro non ripeta l'infrazione.

Per avere un effetto dissuasivo il livello della sanzione varierà a seconda della capacità finanziaria degli Stati membri. Tale effetto dissuasivo è riflesso nel fattore n. Esso è definito come la media geometrica ponderata del prodotto interno lordo (PIL) ([17]) dello Stato membro interessato rispetto alla media del PIL degli altri Stati membri, con un peso pari a due, e della popolazione dello Stato membro interessato rispetto alla media delle popolazioni degli altri Stati membri, con un peso pari a uno. La capacità finanziaria dello Stato membro interessato rispetto alla capacità finanziaria degli altri Stati membri è rappresentata nel modo seguente:

$$fattore\ n\ = \left(\frac{PIL_n}{PIL_{media}}\right)^{2/3} \times \left(\frac{Pop_n}{Pop_{media}}\right)^{1/3}$$

La modalità di calcolo del fattore n ai sensi della presente comunicazione è cambiata rispetto alla modalità in cui tale fattore veniva calcolato in precedenza. Nelle precedenti comunicazioni si teneva conto sia del PIL degli Stati membri sia del loro peso istituzionale. Quest'ultimo era espresso mediante l'uso di un numero rappresentativo, corrispondente più di recente al numero di seggi nel Parlamento europeo assegnati a ciascuno Stato membro.

Con sentenza del 20 gennaio 2022, *Commissione/Grecia* ([18]), la Corte ha esaminato gli elementi ritenuti pertinenti per valutare la capacità finanziaria di uno Stato membro ai fini dell'imposizione di sanzioni pecuniarie a norma dell'articolo 260 TFUE. In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che «*[...] ferma restando la possibilità per la Commissione di proporre sanzioni pecuniarie fondate su una pluralità di criteri, al fine di consentire, in particolare, di mantenere un divario ragionevole tra i diversi Stati membri, occorre basarsi sul PIL della Repubblica ellenica quale fattore predominante, ai fini della valutazione della sua capacità finanziaria, senza tener conto del peso istituzionale della Repubblica ellenica [...]*» ([19]). Secondo la Corte, «*l'obiettivo consistente nel fissare sanzioni che siano sufficientemente dissuasive non richiede necessariamente di prendere in considerazione il peso istituzionale nell'Unione dello Stato membro interessato*» e «*la presa in considerazione del peso istituzionale dello Stato membro interessato non sembra indispensabile per garantire una dissuasione sufficiente e indurre tale Stato membro a modificare il suo comportamento attuale o futuro*» ([20]).

La Commissione ha pertanto deciso di rivedere il suo metodo di calcolo del fattore n, che ora si basa prevalentemente sul PIL degli Stati membri e, secondariamente, sulla loro popolazione come criterio demografico che consente di mantenere uno scostamento ragionevole tra i vari Stati membri. Tenere conto della popolazione degli Stati membri per un terzo del calcolo del fattore n riduce in misura ragionevole la variazione dei fattori n degli Stati membri rispetto a un calcolo basato unicamente sul loro PIL. Aggiunge inoltre un elemento di stabilità nel calcolo del fattore n, poiché è improbabile che la popolazione vari in modo significativo di anno in anno. Per contro, il PIL di uno Stato membro potrebbe subire fluttuazioni annuali più elevate, in particolare in periodi di crisi economica. Allo stesso tempo, poiché il PIL dello Stato membro continua a rappresentare due terzi del calcolo, esso rimane il fattore preponderante ai fini della valutazione della sua capacità finanziaria.

Il fattore n per ciascuno Stato membro è stabilito al punto 3 dell'allegato.

4. SOMME FORFETTARIE

Per tenere pienamente conto dell'effetto dissuasivo della somma forfettaria e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, la proposta della Commissione alla Corte comprende:

— la fissazione di una somma forfettaria minima fissa, e

([17]) Fonte: PIL nominale - Eurostat. Eurostat pubblica regolarmente i dati relativi al PIL degli Stati membri (codice dati: nama_10_gdp).
([18]) Sentenza del 20 gennaio 2022, *Commissione/Grecia* (C-51/20, EU:C:2022:36).
([19]) Causa C-51/20, *Commissione/Grecia*, punto 116.
([20]) Causa C-51/20, *Commissione/Grecia*, punti 113 e 115.

— un metodo di calcolo basato su un importo giornaliero moltiplicato per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione; questo metodo si applica quando il risultato del calcolo supera la somma forfettaria minima fissa.

4.1. **Somme forfettarie minime**

Ogni volta che deferisce un caso alla Corte ai sensi dell'articolo 260 TFUE la Commissione propone almeno una somma forfettaria minima fissa, stabilita per ciascuno Stato membro in base al rispettivo fattore n, indipendentemente dal risultato del calcolo di cui al punto 4.2.

Tale somma forfettaria minima fissa riflette il principio secondo cui qualsiasi caso di persistente inosservanza da parte di uno Stato membro di una sentenza della Corte o qualsiasi mancato recepimento di una direttiva legislativa da parte di uno Stato membro, indipendentemente dalle eventuali circostanze aggravanti, pregiudica il principio di legalità in una comunità retta dallo Stato di diritto e richiede una sanzione efficace. La somma forfettaria minima evita inoltre la proposta di importi puramente simbolici che non avrebbero alcun effetto dissuasivo e potrebbero minare l'autorità delle sentenze della Corte, anziché rafforzarle.

La somma forfettaria minima per ciascuno Stato membro è stabilita al punto 5 dell'allegato I.

4.2. **Metodo di calcolo della somma forfettaria**

La somma forfettaria è calcolata in modo sostanzialmente simile al metodo di calcolo delle penalità, vale a dire:

— moltiplicando un importo forfettario per un coefficiente di gravità,

— moltiplicando il risultato per il fattore n,

— moltiplicando il risultato per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione (si veda il punto 4.2.1).

Il metodo di calcolo della somma forfettaria è riassunto nella seguente formula:

$$SF = Ifsf \times Cg \times n \times gi$$

dove:

SF = somma forfettaria; Ifsf = importo forfettario «somma forfettaria»; Cg = coefficiente di gravità; n = fattore che riflette la capacità finanziaria dello Stato membro interessato; gi = numero di giorni di persistenza dell'infrazione.

Se il risultato di tale calcolo supera la somma forfettaria minima per lo Stato membro interessato, la Commissione propone alla Corte una somma forfettaria determinata utilizzando questa formula.

4.2.1. ***Numero di giorni di persistenza dell'infrazione***

Per calcolare la somma forfettaria, l'importo giornaliero deve essere moltiplicato per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione. Quest'ultimo è definito come segue:

— per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, si tratta del numero di giorni che intercorrono tra la data di pronuncia della prima sentenza e la data di cessazione dell'infrazione o, in caso di mancata conformità, la data di pronuncia della sentenza ai sensi dell'articolo 260 TFUE,

— per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, si tratta del numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento stabilito dalla direttiva in questione e la data di cessazione dell'infrazione o, in caso di mancata conformità, la data di pronuncia della sentenza ai sensi dell'articolo 260 TFUE.

Per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, il giorno da cui inizia a decorrere il termine di cui tenere conto per il calcolo della somma forfettaria è definito come la data della sentenza che accerta la violazione del diritto dell'Unione da parte dello Stato membro interessato ([21]).

([21]) Cfr. causa C-304/02, *Commissione/Francia*.

Secondo la Corte, uno Stato membro deve conformarsi a tale sentenza «immediatamente» e l'esecuzione deve essere «completata nel più breve termine possibile» ([22]). Naturalmente, prima di proporre un ricorso ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la Commissione deve lasciare allo Stato membro un termine sufficiente, stabilito alla luce dell'infrazione in questione, per conformarsi a tale sentenza. Tuttavia, qualora sia stato concesso allo Stato membro un termine ragionevole e non sia stata data piena esecuzione alla sentenza, si deve ritenere che lo Stato membro, a decorrere dalla data della sentenza che constata l'infrazione, sia venuto meno al suo obbligo di avviare immediatamente il processo di esecuzione e di completarlo nel più breve termine possibile.

Per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, il giorno da cui inizia a decorrere il termine pertinente corrisponde al giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento stabilito dalla direttiva in questione.

4.2.2. *Altri elementi del metodo di calcolo della somma forfettaria*

Per il calcolo della somma forfettaria, la Commissione applica lo stesso coefficiente di gravità e lo stesso fattore n fisso utilizzato per il calcolo della penalità (si vedano i punti 3.2. e 3.4.). Nel determinare l'importo della somma forfettaria ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, la Commissione tiene conto del grado di attuazione al momento di stabilire la gravità della mancata attuazione.

L'importo forfettario per la somma forfettaria è inferiore a quello delle penalità. È giusto che l'importo giornaliero della penalità sia superiore alla somma forfettaria, in quanto il comportamento dello Stato membro interessato è più dannoso una volta pronunciata una sentenza ai sensi dell'articolo 260 TFUE, dal momento che ciò implica la persistenza dell'infrazione dopo tale sentenza.

L'importo forfettario applicabile alla somma forfettaria è stabilito al punto 2 dell'allegato.

Contrariamente al calcolo della penalità, nel calcolo della somma forfettaria non viene applicato un coefficiente di durata, dal momento che si tiene conto della durata dell'infrazione moltiplicando l'importo giornaliero per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione.

5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL REGNO UNITO

Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea. Tuttavia, in virtù dell'accordo di recesso entrato in vigore il 1º febbraio 2020, il Regno Unito era ancora tenuto ad applicare e rispettare il diritto dell'Unione fino alla fine del periodo di transizione (scaduto il 31 dicembre 2020).

Inoltre, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord e dell'articolo 12 del protocollo sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord a Cipro, la Commissione e la Corte conservano i poteri loro conferiti dai trattati in relazione all'applicazione del diritto dell'Unione reso applicabile da tali protocolli al e nel Regno Unito, nei confronti dell'Irlanda del Nord e delle zone di sovranità. Ai sensi dell'articolo 160 dell'accordo di recesso, la Corte mantiene la propria competenza per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione di determinate disposizioni della parte quinta dell'accordo di recesso, ai sensi degli articoli 258, 260 e 267 TFUE.

In base a tali disposizioni, la Commissione può chiedere alla Corte di imporre sanzioni pecuniarie al Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020. In tal caso, la Commissione proporrà sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità della violazione in questione, alla sua durata e alla capacità finanziaria del Regno Unito. A tal fine, la Commissione si baserà sulla stessa formula stabilita nella presente comunicazione per gli Stati membri ([23]).

([22]) Cfr. sentenza del 12 novembre 2019, *Commissione/Irlanda* (C-261/18, EU:C:2019:955, punto 123).

([23]) $\textit{Fattore n Regno Unito} = \left(\frac{PIL_{UK}}{PIL_{meedia}}\right)^{2/3} \times \left(\frac{Pop_{UK}}{Pop_{media}}\right)^{1/3}$

6. **DATA DI DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI**

Quando la Corte infligge una sanzione a uno Stato membro ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la data di decorrenza dell'obbligo di pagamento di tale sanzione corrisponde normalmente alla data in cui la Corte emette la sua sentenza.

Quando la Corte infligge una sanzione a uno Stato membro ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE il «pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza», come specificato in tale disposizione. Ciò consente alla Corte di fissare la data di decorrenza dell'obbligo di pagamento alla data in cui emette la sua sentenza o a una data successiva. La Corte non si è ancora avvalsa della possibilità di fissare una data successiva alla data di emissione della sentenza.

7. **DATA DI APPLICAZIONE**

La Commissione applicherà le norme e i criteri stabiliti nella presente comunicazione a tutte le decisioni di adire la Corte ai sensi dell'articolo 260 TFUE adottate dopo la pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ALLEGATO I

Dati utilizzati per la determinazione delle sanzioni pecuniarie proposte alla Corte

I dati figuranti nel presente allegato devono essere riesaminati e aggiornati dalla Commissione su base annuale, alla luce delle variazioni dell'inflazione, del PIL degli Stati membri e della loro popolazione, sulla base dei dati ufficiali pubblicati da Eurostat.

1. **Importo forfettario per la penalità**

L'importo forfettario per la penalità di cui al punto 3.1 della presente comunicazione è fissato a **3 000 EUR** al giorno.

2. **Importo forfettario per la somma forfettaria**

L'importo forfettario per la somma forfettaria di cui al punto 4.2.2 della presente comunicazione è fissato a **1 000 EUR** al giorno, vale a dire un terzo dell'importo forfettario per la penalità.

3. **Fattori n**

I fattori n di cui ai punti 3.4 e 4.2.2 della presente comunicazione sono i seguenti:

	Fattore n [1]
Belgio	0,84
Bulgaria	0,18
Cechia	0,49
Danimarca	0,52
Germania	6,16
Estonia	0,06
Irlanda	0,55
Grecia	0,41
Spagna	2,44
Francia	4,45
Croazia	0,14
Italia	3,41
Cipro	0,05
Lettonia	0,07
Lituania	0,12
Lussemburgo	0,09
Ungheria	0,35
Malta	0,03
Paesi Bassi	1,39
Austria	0,68
Polonia	1,37
Portogallo	0,46
Romania	0,61
Slovenia	0,10

Slovacchia	0,22
Finlandia	0,42
Svezia	0,83

([1]) Basato sul PIL e sulla popolazione del 2020 (anno n-2) estratti in data 7 settembre 2022 e arrotondati a due decimali.

4. **Somma forfettaria di riferimento**

La somma forfettaria di riferimento utilizzata per calcolare le somme forfettarie minime per ciascun Stato membro è fissata a 2 800 000 EUR ([1]).

5. **Somme forfettarie minime per ciascun stato membro**

Le somme forfettarie minime corrispondono alla somma forfettaria di riferimento moltiplicata per i fattori n.

Le somme forfettarie minime ([2]) di cui al punto 4.1 della presente comunicazione sono fissate a:

	Somme forfettarie minime (in EUR)
Belgio	2 352 000
Bulgaria	504 000
Cechia	1 372 000
Danimarca	1 456 000
Germania	17 248 000
Estonia	168 000
Irlanda	1 540 000
Grecia	1 148 000
Spagna	6 832 000
Francia	12 460 000
Croazia	392 000
Italia	9 548 000
Cipro	140 000
Lettonia	196 000
Lituania	336 000
Lussemburgo	252 000
Ungheria	980 000
Malta	84 000
Paesi Bassi	3 892 000

([1]) Nel 2005, nella sua comunicazione «Applicazione dell'articolo 228 del trattato CE», la Commissione ha utilizzato 500 000 EUR come somma forfettaria di riferimento. La somma forfettaria di riferimento è aumentata negli anni a seguito di revisioni successive a causa dell'inflazione e di varie modifiche dei metodi utilizzati. Nell'ultima comunicazione della Commissione «Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione propone alla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ambito dei procedimenti d'infrazione» (C(2022) 568), la somma forfettaria di riferimento utilizzata per calcolare le somme forfettarie minime era pari a 2 255 000 EUR. È ora fissata a 2 800 000 EUR per garantire che le somme forfettarie minime restino sufficientemente dissuasive, tenuto conto dei livelli precedenti e della modifica del metodo illustrato nella presente comunicazione per quanto riguarda il fattore n.

([2]) Basate sul PIL e sulla popolazione del 2020 (anno n-2) estratti in data 7 settembre 2022 e arrotondati al migliaio più vicino.

Austria	1 904 000
Polonia	3 836 000
Portogallo	1 288 000
Romania	1 708 000
Slovenia	280 000
Slovacchia	616 000
Finlandia	1 176 000
Svezia	2 324 000

ALLEGATO II

Elenco delle precedenti comunicazioni sulle sanzioni pecuniarie

La presente comunicazione è una revisione di tutte le comunicazioni della Commissione sulle sanzioni pecuniarie dal 1996 al 2021 qui di seguito riportate:

— Nel **1996** la Commissione ha pubblicato la «*Comunicazione sull'applicazione dell'articolo 171 del trattato CE*» ([1]). Si trattava di un primo approccio destinato a essere ulteriormente perfezionato, ma ha gettato le basi della politica odierna in materia di sanzioni pecuniarie, affermando che l'importo della penalità deve essere calcolato sulla base di tre criteri fondamentali, vale a dire la gravità dell'infrazione, la sua durata e la necessità di garantire che la penalità stessa abbia un carattere dissuasivo nel confronto delle recidive.

Nel **1997** la Commissione ha pubblicato per la prima volta un «*Metodo di calcolo della penalità prevista dall'articolo 171 del Trattato CE*» ([2]). All'epoca non esisteva alcun metodo per calcolare la somma forfettaria. Secondo il metodo stabilito in tale documento, la penalità giornaliera doveva essere calcolata come un importo forfettario uniforme, moltiplicato per un coefficiente di gravità e un coefficiente di durata, il cui risultato doveva essere moltiplicato per un fattore speciale (noto come «fattore n») che riflettesse la capacità finanziaria dello Stato membro interessato e il numero di voti di cui dispone nel Consiglio. Il fattore n, che all'epoca rifletteva il peso economico e istituzionale, era concepito come un modo per garantire che le sanzioni fossero eque, proporzionate, ma anche sufficientemente dissuasive per gli Stati membri affinché ponessero fine all'infrazione e non la ripetessero. Il documento illustrava inoltre le modalità di determinazione dei coefficienti di gravità e di durata e fissava i primi valori del fattore n ([3]).

— Nel **2001** una decisione interna ([4]) della Commissione specificava che il coefficiente di durata doveva essere calcolato computando 0,1 per ogni mese (con un valore massimo di 3), a partire dal 7° mese successivo alla sentenza della Corte.

Nel **2005** la Commissione ha pubblicato la «*Comunicazione sull'applicazione dell'articolo 228 del trattato CE*» ([5]), poiché si rendeva necessario un aggiornamento, in particolare per quanto riguarda la nuova giurisprudenza della Corte, i nuovi Stati membri che hanno aderito all'UE e l'evoluzione dei tassi di crescita e di inflazione. Tale comunicazione ha stabilito i principi generali da rispettare per la richiesta di sanzioni pecuniarie, che sono tuttora validi. Inoltre ha stabilito per la prima volta un metodo di calcolo della somma forfettaria, comprese le somme forfettarie minime per ciascuno Stato membro, ha aggiornato il calcolo del fattore n ([6]) e fissato gli importi forfettari per il calcolo delle penalità e delle somme forfettarie ([7]).

— Nel **2010**, a seguito dell'introduzione, nel trattato di Lisbona, della possibilità di richiedere sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione delle direttive legislative, la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata «*Applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE*» ([8]). In tale comunicazione la Commissione ha spiegato in che modo avrebbe applicato i metodi di calcolo esistenti per le somme forfettarie e le penalità ai casi di cui all'articolo 260, paragrafo 3.

([1]) Comunicazione della Commissione — Comunicazione sull'applicazione dell'articolo 171 del trattato CE (GU C 242 del 21.8.1996, pag. 6).

([2]) Comunicazione della Commissione — Metodo di calcolo della penalità prevista dall'articolo 171 del Trattato CE (GU C 63 del 28.2.1997, pag. 2).

([3]) $\sqrt{\frac{PIL(n)}{PIL(min)} \times \frac{Voti(n)}{Voti(\min)}}$

([4]) Cfr. PV(2001) 1517/2 del 2 aprile 2001.

([5]) Comunicazione della Commissione — applicazione dell'articolo 228 del trattato CE (SEC(2005) 1658).

([6]) $\sqrt{\frac{PIL(n)}{PIL(Lux)} \times \frac{Voti(n)}{Voti(Lux)}}$

([7]) Fissati a 600 EUR al giorno per le penalità e a 200 EUR per le somme forfettarie.

([8]) Comunicazione della Commissione — Applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE (SEC(2010) 1371 final).

Nel **2019** la Commissione ha pubblicato una nuova Comunicazione intitolata «*Modifica del metodo di calcolo delle somme forfettarie e delle penalità giornaliere alla Corte di giustizia dell'Unione europea*» ([9]). Tale comunicazione faceva seguito a una sentenza della Corte ([10]) in cui questa riteneva che la Commissione non potesse più basarsi sul numero di voti di cui dispone ciascuno Stato membro nel Consiglio per rifletterne il peso istituzionale, poiché dal 1º aprile 2017 era cambiato il metodo di voto. Inoltre, la Commissione si è avvalsa di tale opportunità per aggiornare il valore di riferimento del PIL (che fino ad allora era il PIL del Lussemburgo) nel calcolo del fattore n, sostituendolo con la media del PIL degli Stati membri ([11]). Infine, per garantire che le sanzioni pecuniarie che ne derivano rimanessero sostanzialmente coerenti con i livelli precedenti, la Commissione ha introdotto un coefficiente di aggiustamento pari a 4,5.

— Più di recente, nel **2021** la Commissione ha adeguato il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità ([12]) a causa del recesso del Regno Unito dall'UE. Dato che il fattore n teneva conto della media del PIL di tutti gli Stati membri, il recesso del Regno Unito ha comportato un aumento del fattore n, che comporterebbe sanzioni pecuniarie proposte dalla Commissione più elevate. La Commissione ha pertanto applicato un coefficiente di aggiustamento pari a 0,836 per garantire che l'aumento sia limitato all'inflazione.

([9]) Comunicazione della Commissione — Modifica del metodo di calcolo delle somme forfettarie e delle penalità giornaliere alla Corte di giustizia dell'Unione europea (GU C 70 del 25.2.2019, pag. 1).

([10]) Sentenza del 14 novembre 2018, *Commissione/Grecia* (C-93/17, EU:C:2018:903).

([11]) $$\sqrt{\frac{PIL(n)}{PIL(media)} \times \frac{Seggi(n)}{Seggi(media)}}$$

([12]) Comunicazione della Commissione «Adeguamento del calcolo delle somme forfettarie e delle penalità proposte dalla Commissione nell'ambito dei procedimenti d'infrazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a seguito del recesso del Regno Unito» (GU C 129 del 13.4.2021, pag. 1).